

Publicato il 03/05/2017

N. 05168/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04717/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4717 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Salvatore Giordano, Gallo Giovanni, Cordaro Monica, Filippello Carola, Di Stefano Pasquale, Bono Ignazio, Patti Salvino, Agustinello Concetta, Mangiapane Laura, Cannella Annalisa, Schillaci Luca Domenico, Russotto Concetta, Barbera Roberto, Fraccica Adriana, Mancuso Alfonso, Mancuso Dario, Patti Calogero, Russotto Floriana, Pendolino Fabiana, Quadrone Stefania Maria, Sciortino Serena, Di Falco Patrizia, Mangiaracina Maria Rita, Calandra Aldo, Cino Calogero, Faldetta Salvatore, Alongi Alfonso, Consiglio Francesca, Messina Caterina, Di Natali Luigi, Rinoldo Claudia, Stincone Josiane, Todaro Rosa Anna, Russotto Maria, Alauria Salvatore, Navarra Ruggero, Alaimo Carmelina, Sutera Antonio, Iraci Caterina, Giannetto Giusi, Ruffino Lucia, Macaluso Viviana Aurora,

Balistreri Domenico, Santangelo Angela, Ciaccio Consuelo, Turturici Luca, Friscia Aurelio, Licata Elisia, Frosina Anna Maria, Triolo Giovanna, Torregrossa Angelo, Agona Margherita, Giovinco Vincenzo, Bivona Lucia Anna, Palmeri Ciro, Cardo Salvatore, Muratore Nicola, Randazzo Nicolò, Bono Giuseppe Andrea, Sclafani Vincenzo, Gulisano Maurizio, Calandra Ilaria, Privato Sonia, Impellizzeri Barbara, Impellizzeri Valentina, Settecasì Gioacchino, Pilotto Agostino, Sgarito Marika, Baric Ivana, Floreana Cacioppo, Curcio Elena, Iacà Lorella Serena, Lo Groi Salvatore, Bono Giuseppe, Lo Cicero Roberto, Palermo Riccardo, Montalbano Paolo, Di Grado Francesca, Caruana Maria, Rizzo Sandro, Pecoraro Calogero, Barravecchia Ivana, Giaramita Filippo, Cusumano Margherita, Stefania Olimpo, Lo Monaco Stefania, Licata Lidia, Caramanna Vanessa Ausilia, Trigona Lara, Tandurella Paola Clementina, Zappalà Anna, Cappello Anna Maria, Antona Stefania, Segreto Marilina, Ciaccio Domenico, Callea Veronica, Ippolito Simona Alfonsina, Romito Giuseppe, Polisano Dario, Dell'Utri Alessio Maria, Favata Giovanni, Ligori Diletta, Sicurella Giovanni, Barravecchia Melania, Liseo Gaetani Stefania, Veneziano Lorena, Lo Giudice Baldo Giuseppe, Catanzaro Giuseppe Pio, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Carmela Nicastro, Gianluigi Mangione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina, 48;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio

Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del d.m. M.I.U.R. n.106 del 23 febbraio 2016 (medie- superiori)
cosiddetta buona scuola;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 3154/2016 con cui il Collegioha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso nei limiti ivi indicati;

Rilevato che, successivamente,in data 23.11.2016, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, avverso le graduatorie di merito del concorso in oggetto, delle quali è chiesto l'annullamento per invalidità derivata dai vizi dedotti con il ricorso principale,

proponendo istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono manifestamente infondati e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO